



PROVINCIA DI LODI

ART. 8
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Il testo del presente Articolo è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 11.03.2002

CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI

Art. 8 “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici”.

Sono ammissibili alla contribuzione provinciale disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 45/2001:

1. Le specifiche iniziative di carattere agricolo, ambientale, culturale, ricreativo, produttivo, sociale, sportivo, turistico tese a:

- a) valorizzare particolari aspetti legati al territorio lodigiano;
- b) promuovere, sostenere e favorire la crescita e lo sviluppo del territorio inteso anche come comunità dei cittadini nello stesso inseriti;
- c) promuovere, sostenere e favorire le iniziative di carattere agricolo, ambientale, culturale, ricreativo, sociale, sportivo, turistico che hanno assunto nel tempo la connotazione di “appuntamento tradizionale”.

Sulla base dei preventivi di spesa presentati ed in relazione alle disponibilità del Bilancio Provinciale si determina quanto segue:

Sulla base delle richieste pervenute entro i termini preventivamente stabiliti da ogni settore e debitamente pubblicizzati, si determina una graduatoria in relazione al grado di rispondenza dei requisiti di ammissibilità alla contribuzione provinciale e, in relazione alle disponibilità del bilancio provinciale, si determina il contributo che non dovrà, salvo i casi di cui al comma successivo, essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto.

Per iniziative di particolarissimo interesse ed acquisiti gli indirizzi dell'assessore di riferimento o, eventualmente, della Giunta provinciale, il limite massimo di cui sopra può essere derogato dandone adeguata motivazione nel provvedimento di concessione.

In sede di rendiconto si procede alla verifica delle spese effettivamente sostenute e qualora le stesse siano risultate inferiori in misura superiore al 20% di quelle preventivate, si farà luogo alla rideterminazione del contributo da erogare.

2. I Programmi nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana;
- b) alla autosufficienza alimentare;
- c) alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi che versino in stato di necessità;
- d) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo;
- e) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia;
- f) alla promozione di un dialogo e di un interscambio di valori tra comunità locali;
- g) alla comprensione di identità culturali diverse ed alla diffusione di una maggior sensibilità verso i problemi e le condizioni di sottosviluppo presenti nel mondo.

Saranno ritenuti ammissibili solo progetti che possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) condivisione da parte delle popolazioni e delle comunità a cui sono rivolti i programmi;
- b) massima attenzione ai vincoli di carattere ambientale ed all'eco-compatibilità;
- c) verifica del rispetto dei diritti umani;
- d) possibilità di monitoraggio del progetto.

Le risorse attribuibili devono rispettare i seguenti criteri:

- a) presentazione delle richieste entro le date previste;
- b) rispondenza ai criteri di ammissibilità;

c) la quota di cofinanziamento provinciale non dovrà superare il 50% del costo complessivo del progetto.

Data la specificità dei contributi di cui sopra, la valutazione dei progetti dovrà essere sottoposta al parere della competente commissione.

3. L'attività ordinaria di associazioni, o altri soggetti che operino nel campo del volontariato, che non beneficino di altri contributi erogati dalla Provincia ai sensi delle lettere da a) a c) di cui al punto 1, e la cui attività sia rivolta soprattutto a fornire servizi utili, purché abbiano un'apprezzabile rilevanza sociale.

I contributi di cui al presente punto saranno erogati sulla base di un piano di riparto da approvare entro il mese di ottobre. In relazione alle disponibilità di bilancio, l'importo del contributo riconosciuto ad ogni soggetto sarà proporzionato al numero dei soci e al rendiconto riferito all'anno precedente, sulla base di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante.